

Emissioni in atmosfera - valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'attività produttiva di fabbricazione di componenti elettroniche e l'individuazione dei relativi punti di emissione, si veda la "Planimetria Emissioni in Atmosfera", datata giugno 2024, allegata alla documentazione trasmessa in data 30/07/2024, assunta al prot. n. 42474.

Operazioni di brasatura/saldatura ad onda con rifusione SMT con pasta saldante e stazioni di ritocco manuale delle schede elettroniche e operazioni di rinvivatura del cavo con flussante e lega saldante

Punti di emissione nn.: C1 e C2

parametro: polveri

Valore limite di emissione: 5 mg/m³

parametri: cadmio, cromo, piombo

valore limite di emissione: 0,1 mg/m³

parametri: nichel, rame e cobalto

valore limite di emissione: 0,5 mg/m³

parametri: stagno e argento (somma)

valore limite di emissione: 2 mg/m³

parametro: composti organici volatili

valore limite di emissione: 50 mgC/m³ (espresso come carbonio organico totale)

Per tutti i metalli sopra riportati il rispetto del valore limite di emissione si riferisce alla somma delle fasi solida e gassosa.

Operazioni di stampaggio ad iniezione e applicazione automatica di resina protettiva e silicone

Punti di emissione n.: C3 e C4

Parametro: Composti Organici Volatili

Valore limite di emissione: 150 mgC/m³ con un flusso di massa maggiore o uguale a 200 g/h

Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione

Le emissioni in atmosfera generate da:

- ✓ punti di emissione n. CT1 e CT2 afferenti agli impianti termici civili alimentati a metano di potenza termica nominale pari a 310 kW ciascuno - per riscaldamento stabilimento produttivo;
- ✓ punti di emissione n. CT3, CT4, CT5, CT6 e CT7 afferenti agli impianti termici civili alimentati a metano di potenza termica nominale pari a 96,5 kW ciascuno - per riscaldamento uffici.

non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006.

Procedure per la messa in esercizio e a regime degli impianti

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti afferenti ai **punti di emissione C1, C2, C3 e C4** né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime degli impianti deve essere effettuata contestualmente alla messa in esercizio degli stessi.

Entro 60 giorni successivi dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa deve trasmettere alla Provincia:

- a) i risultati delle misurazioni alle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo di marcia controllata dell'impianto;
- b) allegato fotografico, attestante la rispondenza dei tronchetti di prelievo e dell'accessibilità in sicurezza, ai requisiti stabiliti nel documento "Linee guida - Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso all'indirizzo - www.provincia.treviso.it - Ambiente - Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali - Pubblicazioni.

Inoltre, si prescrive alla ditta ai sensi dell'art. 271-bis del D. lgs. n. 152/2006, per il prodotto "TSE 397 C - cartg (310 ml - 322 g)" (H360FD), di inviare ogni 5 (cinque) anni dal rilascio del presente provvedimento, una relazione con la quale si analizza la disponibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze che danno luogo ad emissioni in atmosfera classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350 e H360) e di quelle classificate come estremamente preoccupanti (SVHC). Inoltre, qualora in seguito alla modifica della classificazione di una sostanza o di una miscela la stessa ricada nelle classi sopracitate o rientri tra le sostanze estremamente preoccupanti, codesta ditta deve presentare istanza di modifica dell'autorizzazione entro tre anni dall'avvenuta modifica di classificazione.

Contestualmente alle analisi di avvio impianto, la ditta dovrà elaborare e trasmettere una relazione con cui valutare la necessità di asservire le operazioni di saldatura e saldobratura, afferenti ai punti di emissione C1 e C2, ad idonei sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera.

Misure analitiche di autocontrollo

La ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del presente provvedimento, le misure analitiche di autocontrollo alle emissioni in atmosfera relative ai punti di emissione nn. **C1, C2, C3 e C4** che dovranno essere conservate presso lo stabilimento e messe a disposizione degli Enti di Controllo. La Provincia di Treviso si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere copia delle citate analisi.

- ✓ I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- ✓ i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3kPa) ed al tenore di ossigeno di riferimento se previsto;
- ✓ per la quantificazione del numero di campioni (almeno tre per ogni parametro) e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, punto 2.3) e al paragrafo 5) delle linee guida camini "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it;
- ✓ per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e alla quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale a cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;

le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione e devono essere documentate mediante la registrazione degli interventi effettuati;

qualunque interruzione del funzionamento degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata nell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. C2 e C4 devono essere dotati ciascuno di un tronchetto di prelievo per le misure e i campionamenti con diametro interno di 4" flangiato.

I punti di emissione n. C1 e C3 devono essere dotati ciascuno di due tronchetti di prelievo per le misure e i campionamenti con diametro interno di 4" flangiato, posti sulla stessa sezione a 90° l'uno dall'altro.

I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate dal controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

Metodi analitici

- ✓ Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- ✓ Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- ✓ Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli, in particolare, rame, nichel, cobalto, cadmio, cromo, piombo, stagno e argento;
- ✓ Metodo di cui alla norma UNI EN 12619 per la determinazione del Carbonio Organico Totale.